

Circolare n. 25
del 30/05/2013 SC-fa

Ambiente

Acquisti verdi della
Pubblica
Amministrazione

Aumentano i beni e
servizi oggetto dei
cosiddetti appalti
verdi.

L'acronimo **GPP (Green Public Procurement)** indica uno strumento volontario di politica ambientale volto a favorire l'adozione di criteri ambientali nelle modalità di acquisto di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione.

In recepimento del **D.M. 11 aprile 2008 (aggiornato, a decorrere dal 3 maggio 2013, dal D.M. 10 aprile 2013)** sono in aumento i beni e servizi oggetto degli "appalti verdi" da parte della pubblica amministrazione.

Carta, tessili, arredi per ufficio, servizi di ristorazione e serramenti interni, illuminazione pubblica e apparecchiature informatiche, servizi energetici per gli edifici, veicoli per il trasporto su strada.

E da ultimo, con D.M. 10 aprile 2013, all'elenco si aggiungono carta per copia e carta grafica.

Un appalto della pubblica amministrazione viene considerato verde se il bando di gara dalla stessa emanato contiene norme che fissano **determinate condizioni ambientali** per un dato settore.

Le imprese che intendono **partecipare alla gara** per fornire beni o servizi al committente pubblico dovranno **rispettare le condizioni ambientali** stabilite dal bando.

Il sistema degli appalti verdi della pubblica Amministrazione è un **sistema volontario**, ma la normativa comunitaria e quella nazionale (per quest'ultima valga in particolare la menzione del D.M. 203/2003, in attuazione della Finanziaria 2002) già in passato avevano incoraggiato le pubbliche amministrazioni ad adottare criteri "verdi" nelle politiche di acquisto.

La spinta comunitaria

A livello europeo, il Green Public Procurement veniva incoraggiato fin dal "Libro Verde sulla politica integrata dei prodotti" del 1996, ma la prima importante svolta avviene con le **Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE** (norme sugli appalti pubblici in generale e nei settori speciali -acqua, energia, trasporti e servizi postali-) nelle quali si introduce la possibilità di inserire la "**variabile ambientale**" come **requisito degli appalti e criterio di aggiudicazione**.

Il Codice degli appalti pubblici - D.Lgs. 163/2006

Le due succitate direttive sono state recepite con **D.Lgs. 163/2006**, il Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Da evidenziare che il Codice degli appalti pubblici **non rende obbligatoria** la pratica degli acquisti verdi, che rimane quindi atto volontario delle Amministrazioni, ma dà alle Amministrazioni e agli

Enti locali la **possibilità di effettuare, negli acquisti, scelte ambientalmente e socialmente preferibili**, sulla base di “nuovi” parametri comportamentali “suggeriti” dalla normativa del Codice in questione.

Vediamo di seguito qualche esempio:

- L'art. 2 del Codice sancisce la subordinazione del principio di economicità a criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
- Secondo gli artt. 38 e 39 si possono escludere dalla gara candidati che abbiano riportato una condanna per reati gravi, fra gli altri anche in materia ambientale.
- L'art. 68 tra i requisiti e gli standard tecnici da rispettare, posti nel capitolato, fa riferimento anche a caratteristiche ambientali.
- Ai sensi dell'art. 69, le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri; dette condizioni possono attenersi, in particolare, ad esigenze sociali o ambientali.
- All'art. 83, la norma dispone che quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, “il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, tra le altre, le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto”.

Oltre al Codice degli appalti, va menzionata anche la “Finanziaria 2007” (Legge 296/2006), per quanto riguarda le possibilità offerte alla pubblica amministrazione di effettuare, negli acquisti, scelte a tutela di aspetti ambientalistici: è infatti la Finanziaria 2007 che ha demandato a un decreto ministeriale il varo del “Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione”.

Si tratta del D.M. 11 aprile 2008, innanzi citato, che ha previsto la definizione, con appositi Decreti ministeriali, degli obiettivi di sostenibilità ambientale per gli acquisti della pubblica amministrazione.

Il Decreto del 2008 è stato recentemente aggiornato dal D.M. 10 aprile 2013, che ha aggiunto carta per copia e carta grafica all'elenco di beni e servizi oggetto degli “acquisti verdi” (v. supra).